



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REGIONALE
ATERP CALABRIA

Deliberazione n. 165 DEL - 4 AGO 2016 del Registro ATERP


Oggetto: Approvazione “Regolamento Avvocatura Aterp Calabria”

La Deliberazione si compone di n. ____ pagine compreso il frontespizio e di n. ____ allegati

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

L'anno 2016, il giorno 4 del mese di Luglio, il Commissario Unico dell'ATERP Regionale, Ing. Ambrogio Mascherpa, nominato con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria, n.99/2016, presso la Sede legale dell'Azienda, ha adottato la seguente delibera, su proposta del Direttore Amministrativo, di cui è stata accertata la regolarità tecnico-procedurale, in merito all'argomento indicato in oggetto,

Il Direttore Amministrativo
dott. Massimo De Lorenzo



Ufficio Contabilità Generale

Prenotazione impegno n° _____ del ____/____/____

Voce	€		€
Previsione iniziale di bilancio		Impegno per il presente atto	
Totale impegnato		Disponibilità residua	

Si esprime parere favorevole, attestando che tale atto non presenta impegno di spesa.

Il Responsabile del procedimento

Il Dirigente dell'Ufficio

Il Commissario Straordinario dell'Aterp Calabria

PREMESSO:

- che** con L.R. n.24/2013 è stata disciplinata all'art.7 l'istituzione dell'Aterp Calabria per accorpamento delle Aterp provinciali di cui alla L.R. n.27/1996;
- che** con DGR n.66 del 02.03.2016 è stato approvato lo Statuto dell'Aterp Calabria;
- che** con DPGR n.99 del 09/05/2016 è stata istituita l'Aterp Calabria, quale Azienda unica regionale con estinzione delle Aterp provinciali;
- che** nel DPGR n.99/2016 è espressamente previsto che l'Aterp regionale subentri in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi esistenti presso le estinte Aterp provinciali;
- che** con il DPGR n.99/16 è stato demandato al Commissario Straordinario, ing. Ambrogio Mascherpa, il completamento di tutte le procedure di natura contabile e amministrativa necessarie al pieno funzionamento dell'istituita Aterp;
- che** con deliberazione n. 1 del 16/5/2016 il Commissario straordinario ha adottato lo Statuto dell'ATERP Calabria;
- che** la L.R. n.24/13 prevede che gli enti conseguenti alle procedure di accorpamento adottino, a seguito dell'approvazione dello statuto, i propri regolamenti di organizzazione e funzionamento;
- che** sulla base delle disposizioni legislative e contrattuali in materia, occorre disciplinare le funzioni, i compiti, l'organizzazione, la composizione e le attribuzioni dell'Avvocatura dell'ATERP Calabria, prevista dall'art. 10 dello Statuto, nonché i criteri e le modalità di attribuzione dei compensi professionali spettanti agli avvocati, come previsto dagli accordi contrattuali collettivi e dalla legge in materia;
- che** la funzione dell'Avvocatura è quella di provvedere alla tutela dei diritti e degli interessi dell'Ente attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa dell'ATERP Calabria, come stabilisce il primo comma del citato art. 10 dello Statuto
- che**, pertanto, si rende necessario approvare il regolamento unico dell'Avvocatura dell'Aterp Calabria in sostituzione dei diversi regolamenti in materia a suo tempo adottati dalle Aterp provinciali.

PREMESSO ALTRESÌ:

- che** la legge professionale n. 247/2012, richiamata dallo Statuto, prevede all'art. 23 che fanno parte degli Uffici legali degli enti pubblici i professionisti che esercitano, in via esclusiva ed indipendenza, l'attività legale per la cura degli affari propri dell'Ente, per cui allo stato fanno parte dell'Avvocatura di questa Azienda solo i professionisti in carico alle rispettive Avvocature delle Aterp provinciali che stanno proseguendo la loro attività nei giudizi in essere in rappresentanza dell'ATERP Calabria, costituendosi, altresì, anche nei nuovi giudizi instaurati direttamente contro questa Azienda.

-che alla data del 09/05/2016, quindi, i professionisti legali delle Avvocature provinciali sono da considerare quelli che hanno esercitato e stanno continuando ad esercitare, in autonomia ed esclusività, la rappresentanza e difesa dell'Azienda;

-che, l'art. 3 comma 10 della L.R. n.24/2013 stabilisce che il rapporto di lavoro del personale di ruolo degli enti accorpati o riordinati non subisce interruzioni e il personale stesso conserva la posizione giuridica ed economica in godimento presso l'ente di appartenenza all'atto del trasferimento all'ente incorporante;

che, stante quanto sopra, allo stato l'Avvocatura dell'Aterp Calabria risulta essere così composta: dall'avv. Carolina Citrigno dell'Avvocatura dell'Aterp di Cosenza, dall'avv. Mario Talarico dell'Avvocatura dell'Aterp di Catanzaro, dall'avv. Paolo Petrolo dell'Avvocatura dell'Aterp di Vibo Valentia, dagli avv.ti Giuseppe De Leo e Maria Luigia Patania dell'Avvocatura dell'Aterp di Reggio Calabria, dal dott. Fulvio Scarpino dell'Aterp di Catanzaro, per gli affari legali cui è abilitato;

-che l'Avvocatura di questa Azienda, coordinata da un avvocato di ruolo dell'ente, ha l'Ufficio centrale in Catanzaro, con uffici operativi nelle sopresse Aterp provinciali, ed è strutturata in tre aree così come da regolamento

- che l'Avvocatura oltre che dai professionisti legali è composta da personale amministrativo di assistenza e supporto; al momento individuato dal personale amministrativo in servizio presso gli uffici provinciali; con riserva dell'Amministrazione di integrazione o sostituzione del solo personale amministrativo;

VISTI

-la Legge Regionale 16 maggio 2013, n. 24 recante "Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità";

-la DGR n.66 del 02.03.2016 di approvazione dello Statuto dell'ATERP Calabria;

-il DPGR n. 99 del 09 maggio 2016 di istituzione dell'ATERP Calabria con conseguente estinzione delle ATERP provinciali istituite con LR n.27/1996;


-l'art 10 dello Statuto dell'Aterp Calabria;

-il RDL del 27/11/1933 n. 1578, convertito con legge n. 36/34, il R.D. del 30 ottobre 1933, n. 1611, la L. n.247 del 31/12/2012 e l'art. 9 della L.114/2014

DELIBERA

1. Di considerare quanto premesso parte integrante deliberato
2. Di approvare il Regolamento dell'Avvocatura dell'Aterp Calabria, allegato al presente provvedimento
3. Di dare atto ed inquadrare nell'Avvocatura dell'Aterp Calabria: gli avv.ti Carolina Citrigno, Giuseppe De Leo, Maria Luigia Patania, Paolo Petrolo, Mario Talarico e il dott. Fulvio Scarpino, per gli affari legali cui è abilitato, nonché il personale amministrativo che viene individuato nei dipendenti già assegnati
4. Di riservare eventuale diversa assegnazione del solo personale amministrativo successivamente all'approvazione della dotazione organica
5. Di disporre che la nomina dei coordinatori delle aree nelle quali è strutturata l'Avvocatura avverrà con separato provvedimento;
6. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa;
7. Di trasmettere la presente delibera all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la pubblicazione sull'Albo pretorio aziendale

Il Commissario Straordinario
Ing. Ambrogio Mascherpa




SI ATTESTA

che la presente Delibera:

- è stata pubblicata sul sito istituzionale di questa Azienda in data 09 AGO 2016 ;

Catanzaro, **09 AGO 2016**

Il responsabile della Unità di Segreteria
Pasquale Mancuso




Il Collegio dei Revisori

VERBALE n° 10/2016

08 AGO 2016

Visto



Ufficio Contabilità Generale

Capitolo _____ Art. _____ Impegno n° _____ del ____/____/____

Voce	€		€
Previsione iniziale di bilancio		Impegno per il presente atto	
Totale impegnato		Diponibilità residua	

Il Responsabile del procedimento

Il Dirigente dell'Ufficio



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REGIONALE
ATERP CALABRIA

REGOLAMENTO AVVOCATURA ATERP CALABRIA

Capo I – Oggetto del regolamento ed attività dell'Avvocatura

Art. 1 – Oggetto.

Sulla base delle disposizioni legislative e contrattuali in materia, il presente regolamento disciplina le funzioni ed i compiti, l'organizzazione, la composizione e le attribuzioni dell'Avvocatura dell'ATERP Calabria, nonché i criteri e le modalità di attribuzione dei compensi professionali spettanti agli avvocati.

Art. 2 – Funzioni e Compiti dell'Avvocatura.

La funzione dell'Avvocatura è quella di provvedere alla tutela dei diritti e degli interessi dell'Ente attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa dell'ATERP Calabria nei giudizi cui essa è parte sia come attore che come convenuta, dinanzi a tutte le autorità ordinarie, civili, penali, amministrative, oltre che nei procedimenti arbitrali.

L'Avvocatura svolge, altresì, attività di carattere consultivo su questioni giuridiche ad essa proposte ed in particolare attività di consulenza legale attraverso la formulazione di pareri scritti e/o orali, su richiesta del Direttore Generale e delle Direzioni di vertice dell'amministrazione.

Ai fini dell'ammissibilità, i pareri devono attenere esclusivamente a questioni giuridiche di carattere generale, dalle quali esulano problematiche in punto di interpretazione della normativa di settore e applicata dagli stessi Servizi, che vengono rimessi alla singola struttura.

Nelle procedure di rilascio di cui all'art. 52 L.R. n.32/96, l'Avvocatura, funzionalmente al ruolo suo proprio, pone in essere le attività di rappresentare e difendere l'ente nei giudizi di opposizione al decreto di rilascio, al precetto, all'esecuzione e/o agli atti esecutivi.

Sono espressamente escluse le attività che implicano lo svolgimento di mansioni di carattere amministrativo.

Art. 3 – Rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione.

Il Direttore Generale, quale legale rappresentante dell'Aterp Calabria, previo apposito decreto di autorizzazione a stare o resistere in giudizio, conferisce il mandato alle liti agli avvocati incaricati facenti parte dell'Avvocatura.

Nei casi di particolare importanza, di complessità, di eccessivo carico di lavoro, di incompatibilità o



che necessitano di specializzazione, può essere attribuito il mandato congiunto e/o disgiunto tra avvocati interni ed esterni oppure può essere conferito incarico a legali del libero foro.

Art. 4 – Doveri di collaborazione delle Direzioni.

1. Al fine di consentire una corretta impostazione della difesa dell'Ente, le Direzioni interessate devono trasmettere all'Avvocatura una relazione tecnico-descrittiva sulle circostanze che hanno dato origine alla controversia, nonché tutti gli atti e documenti inerenti la controversia stessa e quanto altro ritenuto opportuno ai fini della difesa.

La documentazione di cui al comma 1 deve pervenire all'Avvocatura nel termine dalla stessa indicato, al fine di evitare decadenze e preclusioni processuali che possano compromettere l'esito della lite; in difetto, l'Avvocatura segnala l'inadempienza al Direttore Generale.

La Direzione interessata è tenuta ad aggiornare l'Avvocatura degli eventuali sviluppi della questione che ha dato origine alla lite.

Le Direzioni sono anche tenute a fornire, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti dell'Avvocatura.

Art. 5 – Nomina consulenti di parte.

L'avvocato incaricato alla rappresentanza e difesa dell'Azienda in giudizio, qualora necessario e/o opportuno, può nominare uno o più dipendenti come consulenti di parte, mentre, ove esterni all'Amministrazione, sono nominati con delibera dal Direttore Generale.

Capo II – Struttura e organizzazione dell'Avvocatura

Art. 6 – Composizione dell'Avvocatura.

L'Avvocatura dell'ATERP Calabria, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto è collocata in posizione di Staff del Direttore Generale ed in relazione alle funzioni esercitate è organismo indipendente, dotata dell'autonomia caratterizzante la professione forense quale unità organica autonoma, stabile, dotata di autonomia ed indipendenza anche sotto il profilo strutturale ed organizzativo.

L'Avvocatura è composta dai dipendenti, già iscritti all'albo speciale, autorizzati alla difesa ed esercitanti in via esclusiva e stabile l'attività legale, inquadrati nelle rispettive Avvocature delle Aterp provinciali estinte confluite nell'Aterp regionale; potranno ulteriormente farne parte soggetti, abilitati all'esercizio della professione forense, che abbiano superato uno specifico concorso pubblico finalizzato. Per lo svolgimento delle attività non professionali di competenza è assegnato all'Avvocatura personale amministrativo di assistenza e supporto.

Le spese di iscrizione nell'elenco speciale dell'albo degli avvocati, sostenute annualmente dai professionisti legali per l'esercizio della professione forense nell'interesse esclusivo dell'Azienda, sono a carico di quest'ultima.

L'Avvocatura, coordinata da un avvocato di ruolo ai sensi dell'art.8, ha ufficio centrale in Catanzaro

e uffici operativi nelle sopresse Aterp provinciali, da valere anche quali domicili professionali, ed è divisa in tre aree, la cui responsabilità è affidata al legale, abilitato al patrocinio davanti alle magistrature superiori e facente parte delle rispettive aree di appartenenza:

l'area di Catanzaro, di cui fanno parte i legali delle sopresse Aterp provinciali di Catanzaro, Vibo e Crotona, ha competenza in via primaria per gli uffici giurisdizionali di Catanzaro, Crotona, Lamezia Terme e Vibo Valentia;

l'area di Cosenza, di cui fa parte il legale della soppressa Aterp provinciale di Cosenza, ha competenza in via primaria per gli uffici giurisdizionali di Castrovillari, Cosenza e Paola;

l'area di Reggio Calabria, di cui fanno parte i legali della soppressa Aterp provinciale di Reggio Calabria, ha competenza in via primaria per gli uffici giurisdizionali di Locri, Palmi e Reggio Calabria.



Art. 7 – Status giuridico degli Avvocati dell’Avvocatura.

Gli Avvocati sono soggetti alle norme che regolano i rapporti di impiego dei dipendenti degli Enti Locali e, per quanto attiene al rapporto professionale, alla disciplina prevista dall'ordinamento della professione forense, rivestendo il duplice *status* di professionisti legali e dipendenti di una pubblica amministrazione.

Gli Avvocati prestano la loro opera di cui all'articolo 2 del presente Regolamento solo a favore dell'Aterp Calabria, rispondendo della loro attività direttamente ed esclusivamente al rappresentante legale dell'Ente, in piena autonomia e indipendenza da tutti gli altri settori dell'Azienda, anche se per l'acquisizione delle notizie ed elementi utili all'espletamento del mandato possono corrispondere con i funzionari e dirigenti delle strutture interessate, rispetto ai quali, in tal senso, non sono assoggettabili a rapporti di subordinazione o gerarchia funzionale.

Gli Avvocati esplicano i propri compiti in piena indipendenza e autonomia di giudizio, nel rispetto della professionalità e dignità delle funzioni esercitate, nonché delle norme deontologiche emanate dal locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dal Consiglio Nazionale Forense.

L'orario di lavoro degli avvocati inquadrati nell'avvocatura, in considerazione della peculiarità dell'attività dagli stessi svolta connessa alle esigenze del patrocinio, è improntato alla massima flessibilità. La rilevazione delle presenze in ufficio degli avvocati avviene mediante annotazione in apposito registro dell'Avvocatura, stante l'incompatibilità strutturale tra le mansioni implicate dal profilo professionale degli stessi ed il sistema automatico di rilevazione (“badge”) delle presenze.

La valutazione dei professionisti legali è svolta in forma distinta e separata e secondo criteri – da definirsi da parte dell'amministrazione nell'ambito della disciplina normativa e contrattuale – differenziati rispetto a quella dei dipendenti amministrativi ed effettuata sulla base della attività professionale svolta.

L'Azienda riconosce un inquadramento normativo e un trattamento economico adeguato al ruolo e alla funzione professionale svolta, impegnandosi, in favore dei professionisti non responsabili di area,



Handwritten signature in blue ink.

al riconoscimento dell'alta professionalità sulla base del CCNL e della contrattazione decentrata vigente.

L'Ente favorisce e sostiene l'aggiornamento professionale degli avvocati suoi dipendenti

Art. 8 – Funzioni dell'Avvocato Coordinatore.

L'Avvocatura è coordinata da un avvocato di ruolo dell'ente, già iscritto all'albo speciale ed ammesso al patrocinio dinanzi la Corte di Cassazione e le altre Giurisdizioni Superiori, scelto tra i coordinatori delle tre aree con rispettivo incarico attribuito dal Direttore Generale dell'Ente di cui al ruolo e alle funzioni di seguito indicate.

L'Avvocato Coordinatore, quale *primus inter pares* nel rispetto dell'autonomia e della professionalità di ciascun avvocato, svolge le sottoelencate funzioni:

- a) vigila su tutti gli uffici ed il personale dell'Avvocatura e sovrintende alla loro organizzazione dando le opportune disposizioni ed istruzioni;
- b) assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'attività contenziosa e consultiva, vistando ai fini della trasmissione i pareri redatti dall'avvocato incaricato, le proposte di deliberazioni e decreti provenienti dall'Avvocatura e promuovendo l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché l'informazione e la collaborazione reciproca;
- c) assegna a sé e/o ad altri avvocati le pratiche contenziose e consultive, tenendo conto delle sedi giudiziarie o amministrative coinvolte e secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale acquisita;
- d) promuove la frequentazione a corsi di approfondimento, l'informazione e la collaborazione reciproca tra gli avvocati;
- e) relaziona annualmente al Direttore Generale sull'attività svolta, sullo stato del contenzioso e sulle necessità di adeguamento dell'azione e attività impiegata.

In caso di assenza o impedimento, l'Avvocato Coordinatore è sostituito da altro Avvocato appositamente delegato dallo stesso.

Art. 9 – Funzioni degli Avvocati.

Gli avvocati sono responsabili dell'attività legale concernente le pratiche loro assegnate.

Partecipano al coordinamento e si raccordano con il Coordinatore ai fine di garantire l'omogeneità delle difese dell'Amministrazione.

L'amministrazione riconosce ai professionisti autorizzati alla difesa dell'ente l'alta professionalità in considerazione della elevata specialità tecnica della professione.

Capo III – Disciplina dei compensi professionali

Art. 10 - Presupposti per il riconoscimento dei compensi professionali.

I compensi professionali, di cui all'art. 9 della L.114/2014 s.m.i., nonché art.37 del CCNL 1999 per

il personale dirigenziale e art.27 CCNL 2000 per quello non dirigenziale, s.m.i., comparto Regioni e autonomie locali, sono costituiti dalle somme riscosse ai sensi del successivo art. 11 e dalle somme dovute in forza del successivo art. 12 e sono corrisposti dall'amministrazione ad esclusione delle spese generali e delle spese vive secondo la ripartizione di cui al successivo art. 15, nei casi in cui i procedimenti giurisdizionali, patrocinati dall'Avvocatura dell'Azienda, si concludono con sentenza o altro provvedimento, compresi i lodi arbitrali e i ricorsi straordinari dinanzi al Presidente della Repubblica, che comportino definizione o estinzione del giudizio anche a seguito di rinuncia della controparte all'azione o agli atti del giudizio e/o cessazione della materia del contendere e/o cancellazione dal ruolo e/o di transazione, nei quali l'Azienda non sia rimasta soccombente.

Le somme corrisposte a titolo di compensi professionali costituiscono elementi della retribuzione per ogni effetto legale e contributivo.

Nel caso in cui per la difesa dell'Ente è necessario ricorrere oltre all'avvocato dipendente anche ad altro procuratore per la rappresentanza in giudizio e/o per la domiciliazione, i compensi per l'attività da quest'ultimo svolta sono a carico dell'Azienda, gravando sul capitolo concernenti le spese legali in genere.

Art. 11 - Compensi a seguito di sentenza favorevole con recupero spese a carico delle controparti

Nel caso in cui, in forza dei provvedimenti indicati all'art.10, le spese e competenze del giudizio siano poste a carico della controparte, l'Avvocatura provvede alla riscossione, ove possibile anche mediante esecuzione forzata, ai sensi del codice di procedura civile, delle somme liquidate nel provvedimento giurisdizionale o nel lodo arbitrale ovvero convenute nella transazione, a titolo di compensi dell'avvocato, spese vive e generali.

Si procede alla riscossione di cui al comma 1 dopo che, rispettivamente, i provvedimenti giurisdizionali ed i lodi siano passati in giudicato o, comunque, divenuti irrevocabili, le rinunce accettate e le transazioni approvate.

Art. 12 - Compensi professionali a seguito di pronunciata compensazione integrale delle spese.

Nel caso in cui, in forza dei provvedimenti indicati all'art.10, sia stata pronunciata la compensazione delle spese e competenze del giudizio, ovvero sia mancata una pronuncia sulle stesse, i compensi professionali sono corrisposti direttamente dall'Azienda in misura pari ad una somma determinata in base ai parametri forensi dettati dal Decreto del Ministero della giustizia n.55/2014, con le riduzioni di cui all'art. 4, comma 1, e successive modificazioni e integrazioni, per la liquidazione dei compensi per la professione forense, come quantificata nella notula di cui al successivo comma 3.

Si procede alla quantificazione dopo che le sentenze, i provvedimenti o i lodi siano passati in giudicato, o comunque divenuti irrevocabili o definitivi.

Gli importi delle competenze sono quantificati con notula ad uso interno, redatta dall'avvocato o dagli avvocati incaricati, secondo le modalità ed i criteri di legge, e vistata dall'Avvocato

Coordinatore, comporta la dichiarazione di conferma della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del presente articolo, dell'effettivo svolgimento dell'attività defensionale indicata nella notula, dell'esito di tale attività, nonché della corrispondenza della notula stessa alle direttive di cui al presente articolo.

Art. 13 – Compensi professionali a seguito di pronunciata compensazione parziale delle spese.

In caso di compensazione parziale delle spese di giudizio si procede ai sensi dell'articolo 11 per la frazione posta a carico della controparte ed ai sensi dell'articolo 12 per la frazione oggetto di compensazione.

Art. 14 - Corresponsione compensi.

Alla corresponsione dei compensi professionali di cui al presente regolamento si farà fronte utilizzando:

- a) per quanto concerne i compensi professionali relativi alle somme riscosse ai sensi dell'art. 11, i fondi affluiti nel corso dell'esercizio finanziario nel capitolo di entrata di cui allo stesso art. 11;
- b) per quanto concerne i compensi professionali relativi alle somme dovute in forza dell'art. 12 e art.13, i fondi per il personale dipendente e dirigente nei limiti degli stanziamenti di bilancio annualmente previsti e di quanto prescritto dalle disposizioni di legge nel tempo in vigore.

I fondi indicati al comma 1 lett. b) integrano, con vincolo di destinazione esclusiva alla corresponsione dei compensi professionali di cui ai precedenti articoli, il fondo complessivo relativo alle risorse di cui agli articoli 14 e 25 rispettivamente dei contratti per il personale dipendente e dei dirigenti del comparto regione ed autonomie locali.

Le somme corrisposte sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.

Art. 15 – Liquidazione e pagamento dei compensi.

La liquidazione ed il pagamento dei compensi sono corrisposti dall'Ente nella misura e con le modalità stabilite dal presente regolamento:

- a) il 60% agli avvocati che hanno rappresentato e difeso l'azienda e limitatamente all'attività svolta;
- b) il 40% ripartito tra tutti gli altri professionisti legali di ruolo dell'Aterp Calabria in servizio al momento dell'instaurazione del giudizio.
- c) per i giudizi dinanzi alle Magistrature Superiori i compensi professionali spettano per intero all'Avvocato o sono ripartiti in parti uguali tra gli Avvocati che hanno rappresentato e difeso in giudizio l'Azienda.

La liquidazione ed il pagamento dei compensi sono corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo e sono computati al fine del raggiungimento del limite retributivo di cui all'art. 23 ter del DL 6/1272011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011.

Le somme recuperate ai sensi dell'art.11 verranno ripartite tra gli avvocati dipendenti di ruolo, sempre che raggiungano nell'anno un rendimento annuale nella trattazione e gestione degli affari che sia sufficiente, da misurarsi sulla base di criteri oggettivi, che tengano conto della diligenza nella trattazione. Le somme dovute ai sensi dell'art.12 e 13 sono assegnate nei limiti dello stanziamento del bilancio per previsto dall'art. 9 L. n.114/2014.

Non hanno diritto di partecipare alla ripartizione e alla corresponsione predetta il personale distaccato o comandato presso altra amministrazione; in aspettativa; in congedo straordinario, in congedo o in interdizione ai sensi dei capi II, II, IV, Ve VII del D. Lgs. 151/2001; con provvedimento potranno essere specificati i suddetti motivi, nonché ulteriori casi di esclusione dalla ripartizione dai compensi professionali in relazione ai periodi di mancata o ridotta prestazione lavorativa.

La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione.

Le somme recuperate ai sensi dell'art.11 sono erogate da parte dell'Ufficio di Ragioneria una volta acquisita la comunicazione da parte dell'Avvocatura, anche previa richiesta da inoltrare visualizzati gli incassi, sulle modalità di ripartizione.

Le somme dovute ai sensi dell'art.12 sono deliberate, previa acquisizione delle relative notule, dal Direttore Generale.

In caso di mandato conferito ad avvocato interno congiuntamente a legale sterno, le somme destinate ai compensi sono stabilite in ragione della metà di quelle come sopra determinate; non viene considerato incarico congiunto la domiciliazione.

Nell'ipotesi della costituzione di uno o più avvocati interni, per il medesimo giudizio verrà determinato un unico importo.

Nel caso di controversie contestualmente promosse da o nei confronti di soggetti diversi e che coinvolgano le medesime questioni di fatto e di diritto (le c.d. liti seriali), i compensi di cui ai comma che precedono spettano ai professionisti legali componenti l'Avvocatura in misura pari ai minimi tariffari dovuti per una sola controversia, aumentati del 10% per ciascuna delle ulteriori cause

In ipotesi di contrasto sulla determinazione delle somme sarà richiesto il parere di congruità del Consiglio dell'Ordine con oneri a carico della parte che ne ha dato immotivatamente causa.

Art. 16 - Correlazione tra compensi professionali e retribuzione di risultato.

La correlazione tra i compensi professionali di cui ai precedenti articoli e la percentuale della quota da riconoscere come retribuzione di risultato dei dirigenti e delle posizioni organizzative esercenti la professione legale, prevista dai rispettivi contratti (articoli 37 e 27), è riservata alla disciplina da adottare in sede di contrattazione decentrata integrativa

Art. 17 – Cessazione dal servizio.

I professionisti legali che abbiano cessato il servizio, a qualsiasi titolo, presso l'Avvocatura, conservano il diritto a partecipare al riparto delle somme recuperate fino a diciotto mesi dalla data di

cessazione e alla corresponsione delle somme dovute fino a dodici mesi dalla data di cessazione, in relazione ai procedimenti conclusi nel momento in cui erano in servizio.

Capo IV – Tirocinio Professionale presso l'Avvocatura

Art. 18 - Requisiti e modalità di svolgimento del tirocinio professionale

Presso l'Avvocatura può essere svolta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato, così come disciplinata dalle disposizioni in materia.

Il tirocinio professionale non determina alcun diritto all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, anche occasionale, presso l'Amministrazione, e non può durare oltre il tempo necessario per il superamento degli esami di stato.

La struttura e l'organizzazione dell'Avvocatura consente lo svolgimento del tirocinio per un numero massimo di tre praticanti avvocati che, stante il disposto di cui all'articolo 41, comma 6 lettera b), della L. n.247/2012, vengono reclutati mano a mano che si liberano i posti tra coloro che ne facciano domanda e abbiano maturato il primo semestre di iscrizione nel registro dei praticanti.

Ai sensi dell'articolo 41, comma 11, della citata L. n.247/2012, al praticante avvocato viene riconosciuto un rimborso spese, che nei limiti delle risorse disponibili verranno tratte dall'apposito capitolo delle spese legali.

Capo V – Norme finali

Art. 19 – Atti e Documenti sottratti all'accesso.

Ai sensi dell'articolo 24 della L. n.241/1990, anche in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e Amministrazione difesa, il diritto di accesso è escluso per i seguenti documenti:

- a) pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto;
- b) atti defensionali e relative consulenze tecniche;
- c) corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti.

Sono inoltre sottratti all'accesso i rapporti e gli atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziaria e contabile.

Art. 20 – Incompatibilità.

Oltre alle cause di incompatibilità previste per i dipendenti degli Enti Locali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1993, n.584 (Regolamento recante norme sugli incarichi consentiti o vietati agli avvocati e procuratori dello Stato ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29) e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle di cui alla legge professionale n.247/2012.

Art. 21 – Norma transitoria.

Il presente regolamento si applica dal momento della sua entrata in vigore ai procedimenti instaurati dopo la costituzione dell'Aterp Calabria, quale Azienda Unica Regionale avvenuta con DPGR n.99/16.


I compensi di cui alle somme dovute, per effetto dell'avvenuta compensazione delle spese e calcolate sulla base della tariffa professionale e parametri applicabili al momento della definizione dei relativi giudizi, come da notula firmata dall'avvocato incaricato della difesa dell'ente, e i compensi di cui alle somme recuperate dalla controparte, attinenti alle cause non definite alla data del 09/05/2016 sono assegnati, una volta definite favorevolmente ai sensi dell'art.10 del presente regolamento, interamente al legale incaricato, limitatamente ai diritti ed onorari ad esclusione delle spese vive e generali

Art. 22 – Rinvio.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al RDL del 27/11/1933 n. 1578, convertito con legge n. 36/34, nel R.D. del 30 ottobre 1933, n. 1611, nonché quelle contenute nella L. del 31/12/2012 n. 247 e nell'art. 9 della L.114/2014; in quanto compatibili.

Art. 23 – Entrata in vigore.

Il presente Regolamento acquista efficacia alla data del provvedimento di approvazione.



P.
ABRIA